

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

Tit. 2017.1.10.21.132

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / WIND TRE X GIÀ H3G X

La Responsabile del Servizio

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Viste la delibera Agcom n. delibera 179/03/CSP, le determine Agcom n. 38/17/DTC e n. n.75/15/DIT;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna.”;

Visti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

a) La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato nei confronti di Wind Tre X già H3G X (di seguito H3g) l'indebita fatturazione di importi relativi all'attivazione di servizi non richiesti, traffico a consumo ed extra soglia. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di avere sottoscritto, in data 01.02.2013, un contratto per le due utenze mobili ti tipo business XXXXXXXX520 e XXXXXXXX221;
- di avere ricevuto, dal 2013 al 2015, addebiti denominati in fattura “Traffico altri servizi a consumo ed Extra soglia” che riguardavano telefonate nazionali, sms/mms a sovrapprezzo, traffico internazionale e dal 2015 anche costi relativi a musica-giochi e altri servizi;
- di essersi rivolto al servizio clienti contestando tali addebiti ingiustificati;
- di avere avanzato un reclamo in data 23.10.2015 senza riscontro da parte di H3G.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) il rimborso degli importi contestati relativi alle fatture emesse dal 2013 al 2015 per un totale di 1.394,74 euro;
- b) l'indennizzo per *“pratica commerciale scorretta per non aver mai ricevuto il dettaglio delle fatture dei costi extra soglia”*;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- c) l'indennizzo per tutti i disagi subiti, *“per il tempo impiegato nella gestione della controversia, le errate informazioni ricevute e ogni altro disagio dovuto a causa del comportamento scorretto ai sensi della normativa a tutela del consumatore”*;
- d) l'indennizzo per le spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

H3g, nella propria memoria eccepisce l'inammissibilità della richiesta di indennizzo per le spese di procedura poiché formulate per la prima volta in sede di definizione della controversia e quindi, trattandosi di domanda nuova, non adempiono a quanto previsto dalle linee Guida approvate con delibera n.276/13/CONS, dove è specificato che l'oggetto della richiesta deve essere lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione. Inoltre, la domanda difetta in genericità in quanto l'istante non fornisce prova che possa giustificare l'eventuale ristoro da parte del gestore. Sull'indennizzo per “pratica commerciale scorretta” e per tutti i disagi subiti, H3g rileva la natura risarcitoria della richiesta, non demandabile, per espressa previsione normativa, all'Autorità adita. Relativamente agli addebiti contestati l'operatore sostiene l'infondatezza della contestazione poiché corrispondenti a quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dall'originario piano tariffario Pro 800 e B Unlimited. Pertanto, tutto il traffico generato extrasoglia e quello non incluso nell'offerta è stato oggetto di specifica ad autonoma tariffazione, secondo i costi previsti dai citati piani tariffari. H3g precisa che le voci di costo contestate rientrano sia nel “traffico extrasoglia” che nella categoria “contenuti e servizi di tre Italia e suoi partner”. La voce sms/mms in sovrapprezzo si riferisce a sms per servizi a valore aggiunto (televoto, abbonamento a servizi, concorsi a premio, contenuti on demand, infobanking), sono sempre esclusi dall'offerta commerciale di H3g e subiscono una specifica tariffazione. Anche mms relativi al servizio di messaggistica telefonica che consente di trasmettere messaggi contenuti oggetti multimediali sono sempre esclusi dall'offerta. Altri servizi a sovrapprezzo hanno ad oggetto contenuti scaricabili che sono erogati in abbonamento o a singolo evento, o da un partner con cui H3g ha precisi rapporti contrattuali o da un soggetto terzo, assolutamente estraneo alla convenuta. Tali servizi possono essere attivati solo per volontà del cliente sia dal Portale 3 che tramite clic su banner presenti su siti internet mobili o su applicazioni per smartphone di fornitori terzi. Quindi H3g non è responsabile della tariffazione



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

subita, poiché è stato lo stesso istante, in sede di sottoscrizione del contratto, a domandare al gestore di attivare sulle numerazioni de qua i profili in questione. Inoltre, l'operatore rileva che l'utente ha sempre avuto a propria disposizione la possibilità di monitorare il traffico effettuato come assicurato dall'art. 4 della carta dei servizi al punto "Trasparenza dei prezzi" ponendo a disposizione della clientela diversi strumenti di controllo in tempo reale ed in ogni momento del livello di spesa raggiunto, come anche la possibilità di visualizzare e controllare tutte le fatture comodamente da casa propria sotto la voce "Conto 3 on line". Nell'ipotesi in cui l'utenza risulti abbinata ad un piano tariffario a soglie, come nel caso di specie, il gestore informa tutti i suoi clienti che *"per consultare il totale delle soglie previste dal tuo Piano tariffario o da eventuali opzioni tariffarie, e il parziale utilizzato puoi - contattare dal tuo cellulare il numero gratuito 4030 se hai un piano ricaricabile o 4034 se hai un piano in abbonamento. – accedere alla sezione info costi dell'Area Clienti 133 accessibile anche gratuitamente dal tuo cellulare. Per verificare il dettaglio dei servizi inclusi nel tuo Piano tariffario consulta la sezione Il Mio profilo dell'Area Clienti 133 accessibile anche gratuitamente dal tuo cellulare"*. L'istante avrebbe potuto monitorare il traffico generato ed il livello di soglia raggiunto. Ne consegue la legittimità di tutti gli addebiti. Per quanto riguarda i Contenuti Portale 3 sono quelli scaricati o fruiti dal Portale 3 e la tariffazione è in base alla tipologia dei contenuti scaricati. Tali servizi sono erogati a pagamento e consistono in contenuti scaricabili la cui attivazione può avvenire solo da parte dell'utente sia da Portale 3 sia da siti internet mobili esterni. Il contenuto è erogato dal partner con cui Wind Tre X ha precisi rapporti contrattuali da un terzo soggetto che ha rapporti contrattuali con altri operatori. Il rapporto tra Wind Tre X e questi provider garantisce verifiche molto stringenti che vengono effettuate da una specifica piattaforma (HUB) che controlla, sui servizi wap billing (contenuti Portale 3), le fasi di attivazione, addebito, caring, billing e disattivazione. I partner provider di Wind Tre X inviano settimanalmente un sms gratuito di caring con lo stato di attivazione del servizio e le modalità di disattivazione e di fruizione dei contenuti acquistati, in modo che il cliente possa sapere senza ombra di dubbio dell'attivazione in corso e provvedere alla sua disattivazione. Ne deriva che l'istante è posto in condizione di sapere dell'avvenuta attivazione del servizio contestato grazie agli sms settimanali e quindi può provvedere alla loro disattivazione. Pertanto, l'utente che non intervenga alla loro disattivazione non può dolersi dei successivi addebiti. Nel caso di specie, a fronte dei predetti sms, non risulta



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

documentalmente provato che l'utente abbia mai provveduto ad inviare alcun reclamo scritto (fax-email – raccomandata), se non, per la prima volta, con l'invio della pec in data 12.05.2016, che rappresenta, quindi, il primo formale reclamo documentato dall'istante. L'art. 25, comma 2 delle condizioni generali di contratto prevede il termine di 90 giorni dalla data di emissione di ogni singola fattura come termine massimo per la sua contestazione. Per tutte le fatture relative al traffico antecedente, pertanto, la contestazione avversaria risulta tardiva i quanto formulata ben oltre i 90 giorni. Infine l'operatore rileva che ai sensi dell'art.123, comma 2 D.lgs.196/2003 (codice della Privacy) gli operatori non possono conservare il dettaglio del traffico prodotto dai propri cliente oltre i sei mesi. Pertanto, procedendo al riconoscimento della restituzione di importi in assenza di un tempestivo reclamo, *"ci troveremmo nella paradossale conseguenza per la quale l'utente avrebbe maggior interesse a denunciare tardivamente una data problematica, per far così lievitare l'ammontare degli importi dovuti ed al tempo stesso usufruire dei servizi"*.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte devono accolte parzialmente come di seguito precisato.

- a) Le domande a), b) e c) sono trattate congiuntamente e sono da accogliere parzialmente. In riferimento alla richiesta relativa alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati in fattura dal 2013 al 2015, occorre effettuare una breve precisazione. L'attuale disciplina in materia di tutela dei dati personali, d.lgs. 1 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., all'articolo 123, comma 1, prevede che *"I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5"*. Il comma 2 dispone inoltre che *"Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica*



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale. Dalla lettura del citato articolo, emerge che gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione scritta, possono conservare il traffico relativo all'ultimo semestre, dovendo consentire agli stessi l'esercizio pieno del proprio diritto di difesa (cfr. Determina Agcom n.75/15/DIT). Alla luce di quanto descritto, poiché l'unico reclamo depositato in atti, risale al 23.10.2015, ne consegue che la richiesta di rimborso potrà essere esaminata limitatamente agli importi contestati a partire dal sesto mese precedente la data del reclamo del 23.10.2015, ovvero dal 23.04.2015. Sul punto, infatti, non rileva quanto dichiarato da parte istante in ordine alle varie segnalazioni avanzate al gestore, prima del reclamo del 23.10.2015, tramite il servizio clienti, poiché non avendo indicato gli estremi delle telefonate effettuate (data e codice identificativo dell'operatore del call center), le stesse non costituiscono valore probatorio ai fini del presente procedimento. In considerazione di ciò, stando alle fatture depositate dall'istante, quelle che possono essere esaminate, in quanto relative all'arco temporale considerato, sono la fattura n. 1575044146 dell'08.04.2015, n. 1575325479 dell'08.05.2015, n. 1575605521 dell'8.06.2015, la fattura 1575882360 dell'8.07.2015, la fattura n. 1576156098 dell'8.08.2015 e la fattura n.1576426309 dell'08.09.2015. Rispetto a quest'ultima si rileva che non è possibile verificare l'importo e la natura del traffico contestato poiché non è stata prodotta integralmente. Relativamente alle fatture sopracitate, le voci di costo ritenute illegittime dall'istante si individuano all'interno della sezione denominata "Traffico e Altri servizi" - "Traffico a consumo ed extrasoglia" e sono riconducibili a due categorie di cui una relativa al traffico extrasoglia per addebiti non inclusi nell'offerta aderita dall'istante (chiamate internazionali dall'Italia, chiamate internazionale all'estero, chiamate segreteria telefonica, sms inviati all'estero, mms non inclusi nel piano tariffario dell'istante), l'altra relativa all'attivazione di servizi su numerazioni di altri operatori (musica, giochi e altri servizi di Pure Bros). In riferimento alla prima tipologia, si ritiene di accogliere quanto eccepito in memoria dall'operatore confermando la correttezza degli importi fatturati, poiché gli stessi risultano congrui con quanto pattuito in sede di contratto. L'istante, infatti aderendo alla proposta di abbonamento Pro 800 per l'utenza XXXXXXX520 e B Unlimited per



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

l'utenza XXXXXXX221, acconsentiva anche alle relative condizioni generali di contratto e ai relativi Piani tariffari che dichiarava di conoscere e accettare. A supporto delle proprie dichiarazioni, l'operatore ha depositato oltre ai due contratti sottoscritti, anche il dettaglio dei piani tariffari Pro 800 e B Unlimited dove risultano inequivocabili tutte le tariffe applicate in Italia e all'estero, le tariffe applicate entro la soglia massima settimanale e quelle applicate a consumo in caso di superamento della soglia. Inoltre, H3G avendo messo a disposizione dell'utente diversi strumenti - tra cui il proprio sito internet consultabile dal cellulare - per consentire all'utente il controllo in tempo reale del livello di spesa raggiunto, ha adempiuto a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, Allegato A, della delibera 179/03/CSP, il quale prevede che "gli organismi di telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a richiesta e senza aggravio di spesa almeno uno strumento o una modalità che consenta di limitare o controllare il livello dei consumi derivanti dall'uso del servizio oggetto del contratto". Alla luce di ciò, poiché l'operatore ha adottato le misure necessarie al controllo del traffico prodotto dall'istante ed ha adeguatamente informato lo stesso del proprio profilo tariffario, in sede di sottoscrizione del contratto, gli importi relativi al traffico extrasoglia devono ritenersi legittimi. Per quanto concerne, invece, le voci di costo relative ai servizi su numerazioni di altri operatori (musica, giochi e altri servizi di Pure Bros) si ritiene di accogliere la richiesta di rimborso avanzata dall'istante, in quanto l'operatore non ha fornito prova della debenza degli importi fatturati, non depositando documentazione attestante la volontà dell'utente alla sottoscrizione di servizi premium, quale ad esempio, copia dei log di attivazione o dell'URL della landing page navigata dal cliente, etc.. (cfr. determina Agcom n. 38/17/DTC). Pertanto, considerato che è principio ormai consolidato quello secondo cui, nel caso di contestazione delle fatture, l'operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati e tenuto conto che la fattura non costituisce negozio di accertamento, l'operatore, nel caso di specie, è tenuto al rimborso degli importi relativi agli addebiti denominati "Contenuti e Servizi su numerazioni di altri operatori" e "Musica, giochi e altri servizi di Pure Bros – 4885507 di Atono" presenti sulle fatture n. 1575044146, n. 1575325479, n. 1575605521, n. 1575882360, n. 1576156098 e n. 1576426309. In particolare, H3g è tenuto alla



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

restituzione della somma di euro 21,67 + iva da detrarre sulla fattura 1575044146 dell'08.04.2015, della somma di euro 22,50 + iva, da detrarre sulla fattura n. 1575325479 dell'08.05.2015, della somma di euro 24,17 + iva, da detrarre sulla fattura n. 1575605521 dell'08.06.2015; di euro 23,33 + iva da detrarre sulla fattura n. 1575882360 dell'08.07.2015 e di euro 24,17 + iva da detrarre sulla fattura 1576156098 dell'08.08.2015. Per quanto concerne la fattura 1576426309 dell'08.09.2015 il cui importo totale è di euro 134,53, essendo stata prodotta parzialmente, la stessa non permette di verificare gli eventuali addebiti riconducibili alla voce di costo interessata dal rimborso che, ad ogni modo, dovrà essere restituita all'istante se addebitata. Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta dell'istante di liquidazione dell'indennizzo *“per pratica commerciale scorretta”* e *“il tempo impiegato nella gestione della controversia, le errate informazioni ricevute e ogni altro disagio dovuto a causa del comportamento scorretto ai sensi della normativa a tutela del consumatore”*, la quale, oltre ad essere di natura risarcitoria e quindi non di competenza del Corecom, non può essere esaminata *“in un’ottica di tutela dei contraenti più deboli”*, secondo quanto specificato al punto III.1.2 della delibera Agcom 276/13/CONS, poiché, come già precisato in numerose altre pronunce dell'Autorità, la fattispecie in esame non rientra nella categoria di servizi non richiesti di cui all'articolo 8 del *Regolamento Indennizzi*, in quanto si tratta di : a) di servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del *Regolamento indennizzi*; b) di servizi forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio; c) di servizi in relazione ai quali il rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello della attivazione in senso stretto (cfr. determina Agcom n. 38/17/DTC). Pertanto, trattandosi di fatturazione indebita la domanda dell'istante trova il suo soddisfacimento attraverso la restituzione degli importi addebitati in fattura precedentemente riconosciuti.

- b) La domanda d) è da accogliere. Per quanto concerne la liquidazione delle spese di procedura, si ritiene di non adottare quanto eccepito in memoria dal gestore in ordine



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

all'inammissibilità della richiesta perché non sottoposta al precedente tentativo di conciliazione. La domanda, infatti, va esaminata secondo quanto specificato al punto III.5.4 della delibera Agcom 276/13/CONS, e cioè che possono *“essere liquidate le spese di procedura, giustificate e necessarie, secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento delle parti anche nel corso del procedimento di conciliazione. La formulazione della norma implica, innanzitutto, che le spese possano essere liquidate a prescindere dalla domanda di parte e che la liquidazione, in ogni caso, non debba necessariamente coincidere con gli importi documentati dalle parti, bensì debba essere decisa dall'Amministrazione secondo criteri non solo di giustificazione e necessità delle voci di spesa, ma anche di equità e proporzionalità”*. Alla luce di ciò, considerato che parte istante ha presenziato personalmente in sede di udienza, ma tenuto anche conto del fatto che H3G in sede conciliativa aveva già avanzato una proposta transattiva adeguata, appare equo liquidare in favore della parte istante l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura.

Per questi motivi, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA QUANTO SEGUE

1. Accoglie parzialmente l'istanza di Davoli nei confronti della società Wind Tre X già H3g X per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Wind Tre X già H3g X è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre ad euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - I. euro 21,67 + iva (ventuno /67) a titolo di rimborso da detrarre sulla fattura n. 1575044146 dell'08.04.2015; euro 22,50 + iva (ventidue/50) a titolo di rimborso da detrarre sulla fattura n. 1575325479 dell'08.05.2015; euro 24,17 + iva (ventiquattro/17) a titolo di rimborso da detrarre sulla fattura n. 1575605521 dell'08.06.2015; euro 23,33 + iva (ventitre/33) a titolo di rimborso da detrarre sulla fattura n.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

1575882360 dell'08.07.2015; euro 24,17 + iva (ventiquattro/17) a titolo di rimborso da detrarre sulla fattura n. 1576156098 dell'08.08.2015 e l'eventuale addebito riconducibile alla voce di costo "Musica, giochi e altri servizi di Pure Bros – 4885507 di Atono" da detrarre sulla fattura 1576426309 dell'08.09.2015 per le motivazioni di cui al capo a).

3. La società Wind Tre X già H3g X è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Rita Filippini



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6370 - 527.7664 - Fax 051 527 5059

e-mail definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom